

ALL. 4

5/02/2014

CONSIDERAZIONI SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 9.1.2014, N. 21 E SULLE
POSSIBILI INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE

1. Si osserva, in primo luogo, che la sentenza n. 21/2014 è contraddittoria rispetto all'ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia del 27.1.2012, n. 386. La composizione del Collegio che ha adottato l'ordinanza, peraltro, era completamente diversa da quella che ha deciso la causa.

Afferma, al punto 8, l'ordinanza: *“Anticipando quanto sarà detto oltre, la perimetrazione di un'area professionale riservata agli architetti può risultare giustificata, limitatamente agli interventi che riguardano gli immobili culturali, solo ove risulti indistintamente applicabile, in conformità al diritto europeo, anche in confronto dei professionisti provenienti da altri Paesi membri, benché titolari di titoli che danno genericamente accesso alla professione di architetto secondo le disposizioni transitorie della richiamata direttiva. Se così non fosse la direttiva comunitaria sembrerebbe effettivamente porre, all'interno dell'ordinamento italiano, un problema di cosiddetta discriminazione alla rovescia, come d'altra parte sembra prospettare la Corte di Giustizia nella richiamata ordinanza [Mosconi, ordinanza del 5.4.2004], sia pur in termini dubitativi trattandosi di questione esorbitante dal proprio ambito cognitorio e correttamente riservata al giudice nazionale. Ammettere gli ingegneri migranti provenienti da Paesi membri diversi dall'Italia a prestare la loro opera professionale in relazione agli interventi sugli immobili culturali senza ammettere allo stesso modo gli ingegneri italiani sarebbe contrario ai principi di diritto interno più volte ribaditi anche nella giurisprudenza costituzionale (per tutte, Corte Costituzionale 30 dicembre 1997 n. 443)”* (grassetto aggiunto).

2. Proprio alla luce di tale rilievo, la Corte di giustizia, 21.2.2013 (sentenza pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale disposto con l'ordinanza n. 386/12 cit.) precisa al punto 30: **“Il Consiglio di Stato afferma che sarebbe contrario ai principi di diritto nazionale, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, autorizzare gli ingegneri civili che hanno conseguito i loro titoli in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana a prestare in quest'ultimo Stato membro la loro attività professionale nell'ambito di interventi sugli immobili di interesse culturale senza autorizzare allo stesso modo gli ingegneri civili che hanno conseguito i loro titoli in Italia”** (grassetto aggiunto). Tale affermazione è coerente con quanto prospettato in causa, e da noi sempre sostenuto: ma la sentenza del CdS è di segno contrario.

La Corte di giustizia assume dunque come presupposto (questione preliminare relativa alla propria competenza, punto 34 sentenza) che *“dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio ritiene contrario ai principi di diritto nazionale, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, consentire una discriminazione alla rovescia autorizzando gli ingegneri civili che hanno ottenuto i loro titoli in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, e non gli ingegneri civili che hanno ottenuto i loro titoli in Italia, ad esercitare in quest'ultimo Stato membro attività riguardanti immobili di interesse culturale”* (grassetto aggiunto).

3. Al quesito specifico prospettato dal Consiglio di Stato, cioè se si possano imporre in Italia, agli architetti migranti, prove e competenze aggiuntive rispetto a quelle previste dalla direttiva quando si tratti di eseguire interventi su beni immobili di interesse artistico, la Corte di giustizia risponde negativamente, sulla base dei seguenti tre argomenti.

3.1. Riconoscere allo Stato membro ospitante una siffatta facoltà (cioè subordinare l'esercizio delle attività aventi ad oggetto immobili di interesse artistico alla **verifica delle qualifiche degli interessati** in questo settore (punto 43 della sentenza, ove si esprime netto dissenso rispetto alla tesi difesa dal Consiglio Nazionale degli architetti) *“equivarrebbe a consentirgli di richiedere prove aggiuntive, il che pregiudicherebbe il riconoscimento automatico dei diplomi e sarebbe pertanto, come affermato dalla Corte”* (in altra sentenza, 24.5.2007, *Commissione c. Portogallo*, causa C-43/06, *Racc. p. I-00073*, punto 28), *“contrario alla direttiva 85/384”* (punto 44; grassetto aggiunto).

3.2. Quando un'attività è abitualmente svolta da architetti titolari di un diploma rilasciato dallo Stato membro ospitante, *“un architetto migrante titolare di un diploma, certificato o altro titolo ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva deve poter parimenti accedere a tale attività, ancorché i suoi diplomi, certificati o altri titoli non implicino necessariamente un'equivalenza sostanziale con riguardo alla formazione conseguita”* (punto 45; grassetto aggiunto).

3.3. L'accesso *“alle attività previste all'articolo 52, secondo comma, del regio decreto n. 2537/25, vale a dire alle attività riguardanti immobili di interesse artistico, non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all'articolo 11 di detta direttiva”* (punto 51; grassetto aggiunto).

4. Afferma invece il CdS, punto 6.1.1. (*in fine*), che “*è del tutto determinante osservare che (contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza n. 3630/2007 e a quanto sembrano sostenere gli Ordini degli ingegneri appellanti nel ricorso n. 2527/2009) non tutti i diplomi, certificati e altri titoli di ingegnere civile rilasciati da altri Paesi dell’UE consentono l’indifferenziato svolgimento di tutte le attività proprie della professione di architetto*” (grassetto aggiunto).

5. Così motivando, il CdS compie, quindi, una valutazione di merito, **non consentita**, “del contenuto minimo” dei “percorsi formativi nazionali” al fine di giustificare la riserva espressa dall’art. 52 r.d., in virtù di una competenza demandata in via esclusiva al giudice del rinvio. Salvo con ciò travisare, ovvero travolgere, il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia, le cui sentenze pregiudiziali hanno valore di **giudicato** nel nostro ordinamento.

Il giudice nazionale **deve**, infatti, applicare la sentenza della Corte di giustizia al caso concreto; **non può** interpretarla adattandola al caso concreto, né può scendere all’esame dei presupposti della direttiva, interpretandola in modo diverso dall’interpretazione fornita dal giudice UE che, in via esclusiva, è legittimato ad interpretare il diritto UE.

6. Il CdS invoca l’art. 3 della direttiva, che prevede il c.d. contenuto minimo di formazione, per affermare che gli ingegneri civili italiani non possono “*vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all’esecuzione delle attività della professione di architetto*” e, quindi, non rispettano le condizioni previste dall’art. 3 (cfr. punto 6.2. sentenza CdS).

La direttiva, tuttavia, prevede che il titolo di ingegnere in ingegneria civile italiano di cui all’art.11 rispetta le condizioni di cui all’art. 3. L’esame di merito del c.d. contenuto **minimo** (effettuato “a monte” della qualifica formale, e quindi con riguardo proprio ai requisiti sostanziali), è già stato compiuto dall’unica autorità competente a farlo: il legislatore dell’Unione europea al momento dell’adozione della direttiva, senza che il nostro Paese abbia espresso una riserva , o meglio, voluto esprimere dissenso, anche parziale, su norme ovvero su equivalenza di qualifiche. Anzi, è proprio l’Italia che comunicando il titolo dell’ingegnere in ingegneria civile ai sensi dell’art. 11 **ha confermato** che il medesimo rispetti quelle condizioni.

7. Il CdS privilegia le “*soluzioni sostanzialmente condivise circa l’insussistenza di profili di incompatibilità con i pertinenti dettami del diritto dell’Unione europea*” (punto 4 sentenza) ricordando in proposito, fra i molti precedenti, le sentenze, della stessa VI sezione, n. 2776/2006, n. 5239/2006; n. 6434/2006. Ma completamente “svalutando” il successivo

intervento della Corte di giustizia (la sentenza 21.2.2013, pronunciata nel nostro giudizio), peraltro provocato dalla stessa sezione VI (ordin. 386/2012 cit.). Non v'è dubbio che detta sezione (almeno nella composizione del 2012, completamente diversa, come si è detto, da quella che ha deciso la causa) nutrisse dubbi circa l'orientamento espresso alcuni anni prima, precisamente nel 2006, dalla medesima sezione.

Questa "svalutazione" della sentenza della Corte di giustizia si trasforma, tuttavia, in **violazione** della sentenza e, quindi, del diritto UE, con le conseguenze che ne derivano in ordine alle iniziative che possono essere assunte (di cui si dirà oltre).

8. Preme, qui, sottolineare, quanto alle motivazioni della sentenza relative all'esclusione di qualunque discriminazione nei confronti degli ingegneri italiani, quanto segue.

8.1. In primo luogo, la "svalutazione" della sentenza della Corte di giustizia e la rivendicazione dell'esame di merito circa il contenuto delle qualifiche previste dalla direttiva, violando quel principio del mutuo riconoscimento che è posto alla base della direttiva e che ha portato al risultato accettato da tutti gli Stati membri (equivalenza fra le qualifiche indicate dai singoli Stati, accettata, reciprocamente, da ogni Stato) emerge anche in altro passaggio della sentenza (6.1.2), confermando il convincimento a favore del **precedente** orientamento del CdS. Afferma, precisamente, la sentenza, richiamando i requisiti previsti dalla direttiva, di ritenere "*congrua e non irragionevole la parziale riserva di cui all'art. 52 del R.D. 2537 del 1925*", e in tal senso è, proprio, "*il consolidato orientamento di questo Consiglio*" (quello espresso nelle citate sentenze del 2006).

8.2. In secondo luogo, la riserva di cui "si appropria" il CdS viene giustificata ritenendo che la discriminazione alla rovescia non sussiste. La nostra tesi, ma *in primis* quella della Corte di giustizia (come si è prima detto), è diversa.

Ritiene il CdS, punto 6.2.: "*anche ad ammettere che un professionista non italiano con il titolo professionale di ingegnere sia legittimato sulla base della normativa del Paese di origine o di provenienza a svolgere attività rientranti fra quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto, ciò non è sufficiente a determinare ex se una discriminazione 'alla rovescia' in danno dell'ingegnere civile italiano. Ed infatti, sulla base della direttiva 85/384/CEE, l'esercizio di tali attività sarà possibile (non sulla base del mero possesso del titolo di ingegnere nel Paese di origine o di provenienza, bensì) in quanto tale professionista non italiano avrà seguito un percorso formativo adeguato ai fini dell'esercizio delle attività abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto*". **Concludendo:** "*non è possibile affermare che il sistema normativo nazionale di parziale riserva in favore degli*

architetti delle attività previste dall'articolo 52 del R.D. 2537 del 1925 sia idoneo a sortire in danno degli ingegneri italiani l'effetto di 'discriminazione alla rovescia' richiamato dalla sentenza del T.A.R. del Veneto n. 3630/2007 e la cui sussistenza in concreto la stessa Corte di giustizia ha demandato alla verifica in sede giudiziale da parte di questo Giudice del rinvio, trattandosi pur sempre — secondo quanto statuito dalla medesima Corte — di controversia nell'ambito della quale vengono pacificamente in rilievo situazioni puramente interne' (in tal senso: CGCE, sentenza in causa C-111/12, cit. punto 34)”(grassetto aggiunto).

Il CdS omette di tenere in dovuto conto quanto la Corte di giustizia, poco oltre (al punto 35) sottolinea, e cioè che “**tuttavia**, anche in una simile situazione, la Corte può procedere all'interpretazione richiesta nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere ad un cittadino nazionale gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione”. E che il diritto nazionale imponga il riconoscimento di tali diritti, vietando le discriminazioni a rovescio, lo afferma chiaramente l'art. 53 legge 234/12 (di cui si dirà poco oltre). La discriminazione a rovescio esiste, salvo la verifica in concreto da parte del giudice nazionale, ma nei limiti (pur sempre) del diritto UE : norme, principi, giurisprudenza della Corte di giustizia.

8.3. In terzo luogo, la discriminazione all'inverso viene esclusa dal CdS anche con riguardo al sistema transitorio e derogatorio di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva (punto 6.3. della sentenza), compiendo una disamina, sempre **nel merito** delle qualifiche previste dalla direttiva. Afferma il CdS (punto 6.3.1): “**che, esaminando gli elenchi delle professioni ammesse dagli altri Stati membri al regime di immediata applicazione al mutuo riconoscimento, non è dato rinvenire pressoché alcun caso di professioni che, anche dal punto di vista del nomen iuris, si discostino dal tipico ambito della professione di architetto, fino a coincidere con il tipico ambito della professione di ingegnere. Le uniche eccezioni a questa regola sostanzialmente generalizzata sono rappresentate: a) dal caso belga dei diplomi di 'ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto' rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons; b) dal caso portoghese del diploma di genio civile (licenciatura em engenharía civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona; c) dai casi greci dei diplomi di 'ingegnere-architetto' rilasciati da alcuni Istituti di formazione e dei diplomi di 'ingegnere-ingegnere civile' rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene (in ambo i casi, peraltro, a condizione che il possesso dei richiamati diplomi si accompagni a un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il**

diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura). Si tratta, però, di eccezioni talmente puntuali e limitate da non poter essere assunte (nella richiamata ottica di carattere sostanzialistico) quali indizi dell'esistenza di un effettivo fenomeno di 'reverse discrimination in danno degli ingegneri civili italiani e in favore di una platea indiscriminata o quanto meno significativa di ingegneri di altri Paesi dell'Unione europea'.

Il CdS, con tali affermazioni, si sostituisce addirittura al legislatore UE, introducendo nella direttiva delle distinzioni che neppure gli Stati membri, tanto meno la Commissione europea, proposero di introdurre. Il risultato che il CdS intende perseguire è l'esclusione della discriminazione all'inverso nei confronti dell'ingegnere italiano. Oltre a "manipolare" la norma UE, commettendo una manifesta e grave violazione del diritto UE, il CdS addirittura prospetta un trattamento privilegiato dell'ingegnere italiano (punto 6.3.1.). Afferma il CdS che "paradossalmente" (*rectius* apoditticamente) "esaminando gli elenchi nazionali di cui al richiamato articolo 11, è proprio il caso italiano dei professionisti in possesso del diploma di 'laurea in ingegneria' nel settore della costruzione civile (e nondimeno abilitati per il diritto italiano all'esercizio di una professione indipendente di una professione nel settore dell'architettura) a presentare (al pari dei richiamati casi belgi, portoghesi e greci) possibili profili di vantaggio in favore dei professionisti nazionali, con potenziali effetti distorsivi in danno degli ingegneri di altri Paesi dell'UE la cui normativa nazionale di riferimento non consenta agli ingegneri di conseguire una analoga abilitazione".

Il CdS sembra proprio non tenere conto del principio affermato dalla Corte di giustizia, anche nel chiaro dispositivo della sentenza del 21.2.2013: gli artt. 10 e 11 **ostano, afferma la Corte**, ad una normativa nazionale quale quella disposta dall'art. 52 r.d. 2537/25 (punto 52 sentenza 21.2.2013). Afferma viceversa il CdS (punto 6.3.1.) che "anche a voler ammettere (il che — per le ragioni appena esaminate — non è) che la disciplina transitoria e derogatoria di cui ai richiamati articoli 10 e 11 consenta in talune ipotesi a un limitato numero di ingegneri di alcuni Paesi dell'UE di svolgere in regime di mutuo riconoscimento (e quindi anche in Italia) talune attività nel settore dell'architettura sui beni di interesse storico e culturale (attività tipicamente sottratte agli ingegneri italiani); ebbene, anche in questo caso, non si individuerebbero ragioni sufficienti per ritenere la sussistenza di un'ipotesi di 'reverse discrimination' in danno degli ingegneri italiani, sì da indurre alla generalizzata disapplicazione della previsione di cui all'articolo 52 del R.D. 2537 del 1925". L'affermazione circa la riserva è, come si vede, ripetuta, anche se si ammettesse che in "talune" (quali?) ipotesi, per un numero limitato (quanti?) di ingegneri di altri Paesi UE si possa verificare un trattamento

privilegiato, a danno degli ingegneri italiani. Ma sarebbe ... una discriminazione limitata, di cui l'ingegnere italiano, come pure l'ingegnere di un Paese "non privilegiato" non potrebbe lamentarsi. L'applicazione della sentenza al caso concreto, da parte del giudice nazionale, non consente l'esercizio di un potere discrezionale così ampio e, soprattutto, creativo.

8.4. Infine, si osserva che un ragionamento analogo viene svolto (punto 6.3.2. della sentenza) con riferimento al sistema "a regime" delineato dall'art. 7 della direttiva.

L'ingegnere di altro Paese UE, ai sensi dell'art. 3, combinato con l'art. 7 della direttiva, avrebbe conseguito, secondo il CdS, un titolo che presuppone una formazione di contenuto minimo qualificante per compiere le attività di cui all'art. 52 r.d., assente invece nella formazione dell'ingegnere italiano, che dunque non subirebbe alcuna discriminazione. Con "buona pace" del *dictum* della Corte di giustizia (il diritto UE osta, come si è detto) circa il contrasto delle norme nazionali in questione con quelle di diritto UE.

9. Le iniziative che si ritiene possano essere adottate sono le seguenti (escludendo un ricorso per revocazione della sentenza, trattandosi di un mezzo con assai scarsa possibilità di successo).

9.1. **Esposto-denuncia** alla Commissione perché il CdS non si è conformato e non ha applicato la sentenza della Corte di giustizia, violando gli obblighi di cui all'art. 267 TFUE e dell'art. 288 TFUE (quanto ai contenuti della direttiva 85/384), oltre che gli obblighi di carattere generale sull'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici nazionali e sul rispetto del principio di leale cooperazione (art. 19, par. 1 e art. 4, par. 3 TUE). Si inviterebbe la Commissione ad avviare, al più presto, nei confronti del Governo italiano, una procedura di infrazione del diritto UE (*ex art. 258 ss. TFUE*).

9.2. **Ricorso per Cassazione** (entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del CdS), censurando l'ineffettività nell'uso della giurisdizione da parte del Giudice amministrativo alla stregua della pronuncia della Cassazione, SU n. 30254/08, che si esprime in questi termini.

"Ai fini dell'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle sez. un. sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell'evoluzione del concetto di giurisdizione - dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del

sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; **il rilievo costituzionale del principio del giusto processo**, ecc. - e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle sez. un., non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, né rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l'ordinamento è dotato, **ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele che l'ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento.** Infatti è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l'operazione che consiste nell'interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111, comma 8, cost., la eroghi concretamente e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale, così esercitando il sindacato per violazione di legge che la S.C. può compiere anche sulle sentenze del giudice amministrativo”.

Si tratta di una pronuncia che consente di sindacare le pronunce del Consiglio di Stato allorquando le medesime risultino **ineffettive**, nel senso che **non consentono un'adeguata tutela** della posizione giuridica azionata davanti allo stesso G.A.

I parametri, come si è visto, sono molteplici. In primo luogo

- a) **il primato del diritto comunitario.** In questa nozione non possono non ricomprendersi, da un lato, la violazione del diritto comunitario *tout court* (nel caso di specie, la violazione della Direttiva architetti, interpretata “*ad usum delphini*” dal CdS); dall'altro lato, più specificatamente degli obblighi derivanti dall'art. 267 TFUE, in particolare quello incombente sul Giudice di rinvio di adeguarsi al principio di diritto stabilito peraltro con efficacia *erga omnes* dalla Corte di giustizia. In secondo luogo
- b) **il principio di effettività e del giusto processo.** Nel caso di specie, l'aver il CdS sostanzialmente tradito il pronunciamento della Corte di giustizia si riverbera, di fatto, in una mancanza di tutela della posizione del Mosconi (e di tutti gli ingegneri italiani) davanti al giudice amministrativo il quale si vedrebbe costretto ad azionare un rimedio quale quello individuato nelle sentenze della Corte di giustizia (*Köbler e Traghetti del*

- Mediterraneo*), di cui si dirà poco oltre, per vedere riconosciuto un suo diritto al risarcimento del danno subito per violazione del diritto dell'Unione europea.
- c) Appare, poi, particolarmente grave che il giudice amministrativo abbia disconosciuto la tutela garantita dall'art. 53, legge 234/2012, avente natura sostanzialmente costituzionale, peraltro, "giocando" su una pronuncia della Corte dalla quale si ricavava che non solo lo stesso CdS ma finanche la Commissione riteneva che vi fosse discriminazione al rovescio (di tutto questo non vi è alcuna traccia nella pronuncia del CdS che, contraddittoriamente, non spende alcuna parola sul punto);
 - d) Il superamento dei limiti esterni della propria giurisdizione è particolarmente evidente laddove la Corte, in violazione del primato del diritto dell'Unione, e degli obblighi nascenti dagli artt. 267 e 288 TFUE, si permette, sostanzialmente, di non tenere conto, nell'interpretazione e applicazione della Direttiva architetti, di quanto espresso dalla Corte in modo vincolante (cfr. *ex multis*, Corte cost., n. 113/85).
 - e) Sembra utile, infine, ricordare che proprio in virtù della giurisprudenza sulla responsabilità dello Stato, la Corte di giustizia ha affermato quanto segue circa gli elementi che definiscono la violazione del diritto UE e la responsabilità: ***"Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE. In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia (v., in tal senso, sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 57)";*** (cfr. la sentenza 30.9.2003, causa C-224/01, *Köbler*, Racc. p. I-10239, punti 56-57; grassetto aggiunto).

Va da sé che la gravità della violazione è ancor più manifesta ove, come nel caso che ci riguarda, il giudice nazionale (nella specie il CdS) ha **ignorato** la giurisprudenza della Corte espressamente rivolta a lui stesso (in quanto giudice *a quo*).

9.3. Azione di responsabilità. Considerati i precedenti rappresentati dalle sentenze della Corte di giustizia circa la responsabilità dello Stato (precisamente, dei suoi giudici) per violazione del diritto UE, nella specie da parte di giudice di ultimo grado, si potrebbe

promuovere una causa di risarcimento del danno avanti al giudice ordinario per **violazione manifesta del diritto comunitario** *ex parte judicis* (cfr. le sentenze della Corte di giustizia *Köbler*, cit., 9.12.2003, causa C-129/00, *Commissione c. Italia*, Racc. p. I-14637; 13.6.2006, causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo*, Racc. p. I-5177; 24.11.2011, causa C-379/10, *Commissione europea c. Repubblica Italiana*, Racc. p. I-00180).

Si osserva, infine, che l'iniziativa della "procedura per infrazione" non esclude, certamente, le altre. Non è neppure escluso che in altri procedimenti pendenti avanti al giudice amministrativo si possano svolgere rilievi critici sulla sentenza n. 21/14, chiedendo al giudice una pronuncia di segno opposto.